

ANGELO TORTORETO e ANDREA DE RITIS

NORME PER LA VITA

Note e appunti di educazione
morale e istruzione civile ==

Volumetto per la Classe VI Elementare maschile e femminile

In conformità dei programmi ministeriali vigenti

SECONDA EDIZIONE



MILANO

Casa Editrice ENRICO TREVISINI di LUIGI TREVISINI
Corso Romana, N 100
1909.

Diritto di proprietà letteraria dell'Editore



Doveri verso noi stessi.

Osservate Arturo: egli è il disordine in persona. I capelli arruffati, il viso sporco, gli abiti impolverati e macchiati, dimostrano che è poco amico dell'acqua, del sapone e della spazzola.

Non basta. A scuola si reca mal volentieri, non studia le lezioni, nè sta attento alle spiegazioni del maestro.

Arturo è nemico di sè stesso! Che nè sarà di lui?

L'uomo per riuscire utile a sè stesso, alla famiglia, alla patria e all'umanità, deve avere cura del corpo col tenerlo pulito, e deve ancora aver cura dell'intelligenza coll'amare lo studio e con l'arricchire la mente di utili cognizioni.

Sapere è potere.

L'istruzione è ornamento del ricco e agiatezza del povero.

La ricchezza più robile è quella che si acquista col lavoro, coll'intelligenza e la virtù.

Il papa Gregorio VII era figlio di un carrettiere, e Sisto V da piccino aveva guardato le pecore; Cristoforo Colombo nacque da un povero scardatore di lana. Giotto, rinomato pittore vissuto ai tempi di Dante Alighieri, da piccolo era stato un povero pastorello; il celebre violinista Paganini era figlio di un imballatore di merci; Garibaldi era figlio di un marinaio; Giuseppe Verdi nacque da poveri contadini.

I GENITORI. - Sacrificio eroico.

Quando il Vesuvio — il terribile vulcano, che di tempo in tempo è preso da un improvviso furore — devastò nel decorso Aprile la ubertosa Campania, seppellì città e villaggi, i giornali riportarono notizia di un episodio assai commovente.

Sotto le rovine di una casa diroccata furono trovati i cadaveri di due giovani sposi; i poveretti, nel momento del disastro, si erano abbracciati in modo da formare un arco coi loro corpi, per riparare, così, la loro unica bimba, che infatti, fu rinvenuta incolume, protetta com'era dai corpi dei suoi eroici genitori.



Osserva, figlio mio, la cicogna nel deserto — scrive un poeta orientale — vedila quando porta sulle ali il suo vecchio genitore, per cercargli un ricovero e di che vivere... Tuo padre e tua madre ti hanno dato la vita; ascolta ciò che essi ti dicono, perchè parlano per il tuo bene; porgi orecchio alle loro ammonizioni, perchè sono dettate dall'amore. Tu fosti l'unico oggetto delle loro cure e della loro tenerezza; le loro spalle si sono incurvate sotto il lavoro per appianarti il sentiero della vita; onora dunque la loro, e fa che sia rispettata la loro vecchiaia.

Pensa a quanti tuoi bisogni essi hanno provveduto nella tua infanzia, e da quanti pericoli ti hanno salvato.

Il Maestro.

Carlo Emanuele di Savoia, re del Piemonte e della Sardegna, un giorno volle accompagnare fino alla porta del palazzo reale, in Torino, il suo dotto maestro. La gente del palazzo, meravigliata di tanto onore reso dal re a quel buon vecchietto, non seppe celare il suo grande stupore.

Carlo Emanuele disse:

— E' debito di un figlio accompagnare il padre.

I nostri maestri c'indicano sempre la via del bene, e ci danno savi consigli ed utili ammaestramenti. Bramano il nostro bene, perciò dobbiamo amarli, rispettarli e ubbidirli con amore.

Lode all'uom che ci discioglie
Dalla notte dell'errore,
Drizza al bene il nostro core,
E la mente ci apre al ver.

In eterno benedetto,
L'uom che educa il giovinetto
E i bei germi a lui dischiude
Di virtude e di saper.

Doveri verso gli amici.

Carlo e Lucio sono due cari amici che si vogliono un bene dell'anima. Si consigliano e si aiutano a vicenda, vanno sempre insieme, e sono la consolazione dei loro genitori.

Sono franchi e sinceri quando parlano, non si perdono in ciancie, e dicono quello che sentono nell'anima.

Sono additati da tutti come modello di vera e sentita amicizia.

Sono nostri amici quanti ci vogliono bene: quanti si rallegrano se siamo cortenti, o si addolorano se siamo colpiti dalla sventura. Noi abbiamo il dovere di ascoltare con amore il loro consiglio e il loro rimprovero.

Il vero amico è quello che ci dice sempre la verità, che ci sprona al bene, e che, sempre, nelle dolorose circostanze e nei giorni lieti, si mostra verso noi affettuosamente e veracemente premuroso.

Doveri verso i nemici.

Carlo Broschi, celebre cantante napoletano, raccomandò un giorno al re di Spagna, Carlo V, che lo amava molto, un signore che da tanto tempo desiderava un impiego, e non lo aveva ottenuto.

— Ma non sai tu che egli è tuo acerrimo nemico, e che parla sempre male di te? — disse il re.

— So tutto, maestà — rispose il celebre cantante — e appunto io voglio vendicarmi in tal modo.

Sono nostri nemici coloro che tentano farci del male e che ce ne fanno in realtà se capita loro l'occasione. Eppure noi abbiamo il dovere di perdonarli, perchè essi non sanno quello che si fanno.

La miglior vendetta è il perdono.

Doveri verso il prossimo.

« Affoga, affoga!... » urlano da tutte le parti.

« E' cascato un bambino nel fiume. Lo sciagurato si era messo a passeggiare sulla spalletta ed è capitolato giù.

« Tutti gridano: affoga! affoga! ma nessuno osa buttarsi nell'acqua e riprenderlo. Il povero bambino è per morire.

« Ma passa di là Giusto, un giovanetto di diciassette anni; ode gli urli, vede il bambino presso a perire; non fa discorsi, si butta giù dalla spalletta a nuoto, arriva al punto dove il misero piccino è per affogare, lo afferra e lo salva.

« Centinaia di persone, accorse a vedere, applaudono al giovane coraggioso. Un signore offre cento lire a Giusto. Ma Giusto risponde: — Grazie, signore, io non ho fatto che il mio dovere; codeste cento lire datele piuttosto alla povera famiglia del bambino. »

CARBONE

E' nostro dovere di soccorrere il poverello che soffre, confortare l'infelice che piange, stendere la mano pietosa al misero che cade: si rispettano così i doveri che abbiamo verso il nostro prossimo, al quale non dobbiamo fare che quello che vorremmo fatto, dagli altri, a noi stessi.

Siamo tutti fratelli, e dobbiamo rispettare l'onore, la vita e le ricchezze degli altri, se vogliamo essere rispettati nel nostro onore, nella nostra vita e nelle nostre ricchezze.

Doveri verso la patria.

Amo il loco che Dio mi ha dato.
E, come il nido ama l'augello,
Amo la terra dove son nato;
Nei miei pensieri prima ognor sia
La patria mia, la patria mia.

La patria è il luogo dove siamo nati, dove riposano i nostri cari, e dove vivono i nostri fratelli i quali parlano la stessa lingua che parliamo noi. L'amore alla Patria si deve mostrare coll'amare il lavoro, col rispettare le leggi e le autorità, e coll'essere pronti a far sacrificio della propria vita nei casi di bisogno.

Ben a ragione noi italiani siamo alteri di essere nati nel bel giardino d'Europa; difendiamola questa nostra terra natale, sempre e ovunque da chi vuole denigrarla.



Napoleone, stando a Milano, fece chiamare un calzolaio, e gli disse: vorrei un paio di stivali, ma fatti a perfezione, come quelli che si fanno in Francia. Capisco che ciò non si può ottenere in Italia... del resto, prendetemi la misura.

— Maestà, in Italia non si prende la misura — rispose il calzolaio, offeso nel suo amore di patria; indi fece una riverenza, e andò via.

Il giorno seguente portò a Napoleone uno stivale molto ben fatto. L'imperatore si congratulò con l'operaio, e chiese l'altro stivale.

— Per l'altro — rispose il calzolaio — bisogna andare in Francia.

E andò via, senza aggiungere altro!

Principali diritti dei cittadini.

Nel 1848 venne concesso da Carlo Alberto lo Statuto, che è la legge fondamentale dello Stato.

I principali diritti del cittadino italiano sono:

Uguaglianza. — Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, e ognuno può aspirare alle prime cariche civili e militari, purchè abbia i requisiti richiesti.

Art. 21: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

« Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi. »

Libertà individuale. — La libertà individuale è quel diritto per cui ogni cittadino è libero di attendere a ciò che vuole, purchè non offenda alcuno.

Art. 26: « La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive. »

Inviolabilità di domicilio. — Art. 27: « Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive. »

Libertà di stampa. — A mezzo della stampa si suggeriscono i mezzi che possono giovare al bene comune, si forma l'opinione pubblica che è la coscienza delle persone giuste ed assennate: è giusto, perciò, che essa sia libera.

Art. 28: « La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. »

Libertà di associazione. — La libertà di associazione deve servire allo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli associati. L'unione fa la forza.

Art. 32: « E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, confermandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

« Questa disposizione non è applicata alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. »

Diritto di proprietà. —, Art. 29. « Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

« Tuttavia, quando l'interesse pubblico, legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi ».

Libertà di coscienza. — La libertà di coscienza è quel diritto per cui ognuno è libero di credere a quella religione che vuole, senza però offendere nessuno.

Art. 1: « La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato.

« Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. »

Diritto di petizione. — Il diritto di petizione è quello per cui ogni cittadino, offeso nei suoi interessi privati e pubblici, può ricorrere direttamente alla Camera dei Deputati, al Ministero o al Re per ottenere giustizia.

Diritto elettorale. — Tutti i cittadini che possiedono i requisiti voluti dalla legge, sono elettori amministrativi e politici; i primi nominano i consiglieri comunali e provinciali, i secondi i Deputati al Parlamento.

Per essere elettore amministrativo occorre avere compiuto il ventunesimo anno; godere i diritti civili; sapere leggere e scrivere; pagare un annuo censo proporzionale al numero degli abitanti.

Ogni elettore è eleggibile, meno gli ecclesiastici aventi cure di anime; i funzionari governativi che debbono vigilare l'amministrazione comunale; gli stipendiati, i salariati, e tutti coloro che hanno interessi col Comune.

Per essere elettore politico occorre avere compiuto anni 21; godere i diritti civili; sapere leggere e scrivere; pagare un'imposta diretta governativa o provinciale di una somma non inferiore di lire 19,80, oppure aver sostenuto l'esame di compimento dell'obbligo scolastico elementare.

Per poter essere eletto deputato occorre essere suddito del regno, godere i diritti civili e politici; saper leggere e scrivere; non appartenere a qualcuna delle categorie di impiegati dello Stato dichiarate dalle leggi incompatibili con l'ufficio di deputato; avere trent'anni compiuti.

Potere giudiziario.

Il potere giudiziario emana dal Re, che può far grazia e commutare le pene, ed è tenuto in suo nome dai Giudici, resi inamovibili, perchè possano amministrare la giustizia sempre con coscienza.

Le autorità giudiziarie del Regno d'Italia sono:

1. Il giudice conciliatore, detto anche giudice di pace,

che risiede in ogni comune, e giudica le liti non eccedenti il valore di cento lire.

2. *Il Pretore*, che risiede in ogni capoluogo di mandamento, e giudica le azioni civili non eccedenti le mille e cinquecento lire, e quei reati ai quali non si può infliggere una pena maggiore di tre mesi di carcere.

3. *I Tribunali civili e correzionali*, che si trovano in quasi tutti i circondari e sono forniti di tre giudici, che si occupano della giustizia intorno a quelle cause civili, la cui entità supera le mille e cinquecento lire, e intorro agli appelli posti alle sentenze dei Pretori. In materia criminale, poi, giudicano dei reati ai quali si può applicare una pena maggiore di tre mesi e non maggiore di cinque anni.

4. *Le Corti di Appello*, che sono composte di cinque giudici i quali si chiamano *Consiglieri di Appello*, e il loro mandato è rivolto a correggere, o confermare, o annullare le sentenze dei tribunali.

5. *Le Corti di Assise*, che sono formate da un dato numero di cittadini detti *Giurati*, e di tre magistrati che giudicano dei reati maggiori e dei crimini. I Giurati sono chiamati a dichiarare sul loro onore se esiste o no il fatto criminoso, e a pronunziarsi intorno alle circostanze del medesimo; il giudizio loro viene chiamato il *verdetto*. In base di questo, i tre giudici applicano la legge penale.

6. *Le Corti di Cassazione*, costituite da un collegio di sette giudici, i quali rivedono le sentenze emanate dalle Corti di Appello e di Assise, per confermarle o annullarle, o per rinviarle a nuovo giudizio.



CODICE PENALE

Ignoranza della legge e maltrattamenti verso le bestie.

Un villano aveva caricato oltremodo il suo asinello. La povera bestia cadde sulla via, e il villano prese a bastonarlo senza pietà.

Una guardia si avvicinò a quell'uomo senza cuore, e gli disse:

— Voi siete in contravvenzione. Non è lecito maltrattare le bestie.

Il villano cominciò a protestare e a dire:

— Oh! che c'entra lei con la mia bestia! Essa mi appartiene, e posso farne quello che mi pare e piace.

— Ebbene — disse la guardia — queste ragioni le direte al Pretore.

— Al Pretore?! — disse meravigliato il villano. — Oh! che c'entra il Pretore?

— La legge non permette di maltrattare le bestie.

— La legge? Dove sta di casa? Io non la conosco.

La guardia non rispose nulla, prese nota del nome del villano, e lo deferì al Pretore.

Art. 44. — « Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle leggi. »


Art. 491: « Chiunque incrudelisce verso gli animali, o senza necessità li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito, con la ammenda sino a cento lire. »

Delitto contro la patria.

Il capitano Marchi ha commesso un grave delitto contro la patria. Sedotto dall'oro straniero, ha tradito il suo paese, comunicando informazioni segrete riguardanti la sicurezza dello Stato. Scoperto, è stato subito arrestato, e fra breve si discuterà la sua causa. Infelice! Ha moglie e figli. Chi toglierà i figli dalla vergogna che su essi si riverbera per la memoria di un delitto che pure non hanno commesso?

Art. 107: « Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti, o fatti, ovvero disegni, piani, o altre informazioni che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni, e con la multa superiore alle lire duemila. »

Art. 104: « Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, è punito con l'ergastolo.



Delitto contro la libertà politica.

Un triste e luttuoso fatto è avvenuto a Simoncella, paese di circa diecimila abitanti.

Pochi uomini, avvezzi a mal fare, accesi da cieca ira di parte, hanno cercato con violenza d'impedire a molti cittadini l'esercizio del diritto politico.

N'è nato un conflitto, e purtroppo si è avuto a lamentare un morto e parecchi feriti: molte persone sono state arrestate.

Art. 139: « Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico, è punito, quando il fatto non sia preveduto da speciale disposizione di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi, e con la multa da lire cento a mille.

« Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con l'abuso delle sue funzioni, la detenzione è da uno a cinque anni. »

Art. 364: « Chiunque a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno è punito con la reclusione da diciotto a ventuno anno. »

Siffatta pena aumenta sino alla condanna all'ergastolo, a seconda delle varie circostanze che concorsero nel reato.

Delitti contro la libertà dei culti.

Art. 143: « Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno, e con la multa sino a lire cinquecento. »

Delitto contro la libertà individuale.

Vi hanno dei superbi, dei cattivi, dei senza cuore che si credono in diritto di privare le persone della loro libertà individuale, costringendole a far cose contro la buona condotta e la morale in genere.

E' anche questo un reato che la legge non trascura di riguardare.

Art. 144: « Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni, e con la multa sino a lire mille.

Delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

Art. 157: « Chiunque arbitrariamente s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o nelle appartenenze di essa, contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

« Se il delitto sia commesso di notte, o con violenza verso la persona, o con armi, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

« Non si procede che a querela di parte. »

Delitto contro l'inviolabilità del segreto.

Art. 159: « Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma o un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente s'impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscere il contenuto, è punito con la reclusione fino a quindici giorni e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

« Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagiona nocimento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa da lire cento a tremila. »

Delitti contro la libertà di lavoro.

Durante l'ultimo sciopero dei muratori si è verificato, purtroppo, un fatto doloroso.

Mentre alcuni operai si recavano a lavorare, furono fermati da alcuni scioperanti, insultati e percossi. Il pronto accorrere della forza pubblica ha impedito conseguenze gravi.

Si sono fatti parecchi arresti.

Art. 166: « Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi.

Oltraggio alle persone rivestite di pubblica autorità.

Stamane, mentr'era nell'ufficio postale, ho assistito ad un alterco vivacissimo fra un impiegato ed un operaio. L'operaio chiedeva una cosa, della quale l'impiegato, per ragione d'orario, non poteva soddisfarlo. Allora si accese una disputa, che finì tosto in invettive da parte dell'operaio.

L'impiegato, dopo aver preso nome e cognome dell'operaio, ha subito fatto contro di lui un verbale per oltraggio.

Mio padre mi ha detto che se verrà dimostrata la colpevolezza dell'operaio, questi sarà punito col carcere e con una multa.

Art. 194: « Chiunque con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la reputazione o il decoro di un membro del Parlamento, o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è punito:

1. Con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila, se l'offesa sia diretta ad un agente della Forza Pubblica;
2. Con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da lire trecento a cinquemila, se l'offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

Diffamazione ed ingiuria.

Luigi Corvi è cattivo. Il suo animo è preso dal serpe nero dell'invidia. A sentirlo parlare par che abbia il miele sulle labbra. Invece ha il veleno nel cuore.

Parla sempre male di coloro ai quali protesta frat-tanto il suo affetto e la sua riconoscenza.

Insinua calunnie insussistenti sul conto di tutti.

Se non si correggerà, avrà dei gravi dispiaceri.

Art. 393: « Chiunque comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuisce ad una persona un fatto determinato e tale da esporla al disprezzo o all'odio pubblico o da offendere la reputazione, e l'onore di una persona è punito con la reclusione da tre a trenta mesi, e con la multa da lire cento a tremila.

« Se il delitto è commesso in atto pubblico, o con scritti o con disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, e della multa non inferiore alle lire mille. »

Falsa testimonianza.

Amate la verità; non cercate mai di offuscarla con la menzogna.

Se siete chiamato a deporre cose da voi vedute, non vi lasciate illudere da false apparenze, o da pressioni qualsiasi, e dite seriamente ciò che a voi consta di vero e di accertato.

La schiettezza, la lealtà e la verità ispirano amore e fiducia, da ciò ne nascono la stima e il rispetto.

Art. 214: « Chiunque deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusio-

ne da uno a trenta mesi e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

« La reclusione è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso a danno di un imputato, o nel dibattimento in un processo per delitto; ed è da tre a dieci anni se corrano ambedue queste circostanze.

« Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena superiore alla reclusione, la reclusione è da dieci a venti anni.

« Se la testimonianza sia fatta senza giuramento la pena è diminuita da un sesto ad un terzo. »

Delitto contro la sanità ed alimentazione pubblica.

Stamane ho assistito a un sequestro fatto da una guardia ad un venditore ambulante di generi alimentari. Il babbo mi ha detto che i negozianti sono obbligati a osservare scrupolosamente quant'è prescritto dall'igiene e dalle norme di sanità, circa la vendita di sostanze alimentari che non debbono essere adulterate.

Art. 319: « Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari o medicinali ovvero pone in vendita o mette altrimenti in commercio tali sostanze o cose contraffatte o adulterate, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da lire cento a cinquemila. »

Furto.

Antonio è un ladro. Se voi lo fissate in volto, abbassa subito gli occhi, temendo che leggiate nei suoi i non piccoli falli da lui commessi.

Non ha che sedici anni e già ha la condotta macchiata per aver meritata una giusta condanna.

Chi lo conosce da un pezzo, assicura che sin dalla fanciullezza egli cominciò ad appropriarsi delle piccole cose de' suoi compagni.

Certo finirà male. Un giorno o l'altro, sorpreso dalla giustizia insieme con i suoi tristi compagni, avrà una condanna solenne, e dovrà passare molti anni in carcere.

Il ladro è capace di commettere qualsiasi delitto per riuscire nell'intento di derubare le persone.

Art. 402: « Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito con la reclusione sino a tre anni. »

Mendicità.

L'ho visto, ed ho provato compassione. Sventurato! Non si può dire che abbia una salute invidiabile, ma neppure si può asserire che sia inabile al lavoro.

Si legge sul suo volto una svogliatezza rattristante.

A vederselo comparire dinanzi, col volto atteggiato al dolore, con la mano stesa nell'atto di chiedere l'e-

lemosina, ci si sente salire le fiamme sul viso. Misero giovane! Egli trascinerà la vita in mezzo ad amarezze di ogni sorta, per non essersi abituato sin da fanciullo a lavorare.

Art. 453: « Chiunque, essendo abile al lavoro, è colto a mendicare, è punito con l'arresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva nello stesso reato, con l'arresto sino ad un mese. »

Disturbo della quiete pubblica.

Questa notte sono stati arrestati parecchi giovinastri per aver recato disturbo alla quiete pubblica. Dopo mezzanotte essi andavano gridando e schiamazzando maledettamente.

Avvertiti una volta dai carabinieri, hanno finto di ubbidire. Ma di lì a poco hanno ricominciato coi loro schiamazzi.

I carabinieri ne hanno tratto i più indisciplinati in arresto.

Art. 457: « Chiunque mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando mestieri o professioni rumorose contro le disposizioni della legge o dei regolamenti, disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si può estendere a lire cinquanta in caso di recidiva nello stesso reato.

« Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore un-

dici, l'ammenda è da lire venti a cinquanta, che in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire cento.

« Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto ad un mese. »

Custodia e mal governo di animali e di veicoli.

Art. 481: « Chiunque lascia senza custodia o altrimenti abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa, sciolti o attaccati; ovvero li guida senza sufficiente capacità, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza, è punito con l'arresto sino a un mese.

« Se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato da licenza, si aggiunge la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte sino a ventiquattro giorni. »

Ubriachezza.

Guardate Lorenzo. Ha il viso paonazzo, gli occhi imbambolati e le braccia penzoloni.

Cammina a sghimbescio e dice parole sconnesse. I cattivi che gli sono dintorno lo stuzzicano e ridono alle sue spalle. Infelice! Ha sciupato tutti i suoi denari all'osteria, mentre la famiglia soffre la fame.

Non vi lasciate vincere dal vizio di bere troppo vino. E' un vizio maledetto che abbrevia la vita e genera terribili malattie, abbrutisce l'uomo e gli fa dimenticare gli affetti più dolci della famiglia, della patria e dell'umanità.

Art. 488: « Chiunque, in luogo pubblico, è colto in istato di manifesta ubriachezza molesta o ripugnante, è punito con l'ammenda fino a lire trenta.

« Se il fatto sia abituale, la pena è dell'arresto sino ad un mese. »

Art. 489: « Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando a tal fine bevande o altre sostanze inebrianti, ovvero le somministra ad uno già ebbro è punito con l'arresto sino a dieci giorni.

« Se il fatto si commetta verso una persona che non abbia compiuto i quattordici anni, o che sia palesemente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese.

« Se il contravventore faccia commercio delle bevande o sostanze inebrianti, si aggiunge la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte. »



CODICE CIVILE

Oggetti trovati.

Nella scuola del maestro Tacchetti si notava un giorno un insolito chiacchierio.

Il maestro impose più volte silenzio, ma si ritornava sempre daccapo.

— Che cosa è stato? — chiese il maestro.

— Simoncini ha trovato il mio portapenne nichelato, e non me lo vuole restituire.

— Io l'ho trovato — esclamò Signorini — è mio!

— Non è tuo — disse il maestro. — Appena trovato qualsiasi oggetto, bisogna ricercarne il padrone. Ciò fanno tutti i galantuomini. Su da bravo, a Torèlli il portapenne.

Il maestro colse quell'occasione per parlare brevemente del dovere che abbiamo di restituire ciò che si trova e che non ci appartiene.

Art. 715: « Chi trova un oggetto mobile che non sia proprio, deve restituirlo al precedente possessore, e se non lo conosce deve senza ritardo consegnarlo al Sindaco del luogo dove l'ha trovato.

A questo articolo fa riscontro quest'altro del codice penale.

Art. 426: « E' punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a cento, chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria. Se il colpevole conosce il proprietario della cosa appropriatosi, si applica la reclusione sino a due anni. »

Contratto.

Due o più persone possono riunirsi per stipulare un contratto qualsiasi, o possono riunirsi per formare una società in modo da dividersi in seguito il guadagno fatto, o soddisfare gli obblighi assunti.

Quando si fa un contratto, bisogna essere attenti e scrupolosi ad eseguire tutto con cautela e precauzione.

Art. 1104: « I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono:

La capacità di contrattare;

Il consenso valido dei contraenti;

Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

Art. 1106: « Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge:

I minori;

Gl'interdetti;

Gl'inabilitati;

Le donne maritate, se non col consenso del marito.

E generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

Responsabilità.

Un fatto doloroso è avvenuto. Una bambina è caduta nel fuoco, ed è morta in seguito alle scottature riportate. Sua madre è stata arrestata. Povera donna! Oltre a soffrire il dolore di aver perduta la figlia, le tocca stare in carcere.

Perchè riottienga la libertà si deve fare il processo e riconoscere che la caduta della figlia nel fuoco non è dipesa dalla sua negligenza.

Art. 1153: « Ciascuno è obbligato, non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto dalle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia.

Il padre, e, in sua mancanza la madre, sono obbligati pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi;

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi.

I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati;

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.

La detta responsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili. »

Effetti delle obbligazioni.

Quando si contrae un'obbligazione, si deve soddisfare pienamente. Prima di contrarla bisogna considerare seriamente l'obbligo assunto.

Non mantenendo la promessa fatta, si cade nel pericolo di rimetterci il resto per le spese giudiziarie, e si perde la stima e la fiducia delle persone dabbene.

Art. 1218: « Chi ha contratto un'obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente, e in mancanza al risarcimento dei danni.

Art. 1220: « Non essendo adempiuta l'obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempire egli stesso a spese del debitore. »



CODICE DI COMMERCIO

Società.

Gli uomini possono riunirsi in società per provvedere ai loro bisogni.

Oggigiorno s'incomincia a comprendere l'utilità delle varie società fondate allo scopo di provvedere ai bisogni della vita.

Voi quasi ogni giorno spendete qualcosa per gli oggetti scolastici. Se foste tutti riuniti in una cooperativa scolastica allo scopo di comprare gli oggetti in grande quantità per poi consumarli secondo il bisogno, non avreste ogni cosa a buon mercato?

Vi ho detto ciò per farvi capire qualcosa delle società commerciali.

Le società sono di diverse specie. Ci sono di quelle costituite come vi ho detto poc'anzi; ve ne sono altre costituite allo scopo di mettere in commercio prodotti e generi diversi per lucrare qualcosa.

Vi ho detto molte volte che l'unione fa la forza. E' con l'unione che si ottengono risultati che da solo non si possono assolutamente ottenere.

Bancarotta.

L'uomo onesto non compie azioni riprovevoli, non ruba, non teme di confessare con lealtà un fallo commesso, osserva tutte le leggi e le regole del vivere civile e paga i suoi debiti a tempo, anche colla certezza di restare nell'indigenza.

L'onestà è la più grande delle ricchezze.

I commercianti disonesti sono puniti dalla legge.

Art. 856: «E' colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1. — Se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2. — Se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3. — Se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto comprare coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore al corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4. — Se dopo la cessione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa.

5. — Se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale.

Art. 860: E' colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito che ha sottratto o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante che per uno

scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.

Art. 861: «I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da sei mesi a due anni.

«I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti colla reclusione, e nei casi più gravi coi lavori forzati a tempo.

«Il condannato per reato di bancarotta è inabilitato all'esercizio della professione di commerciante e non può avere ingresso alle borse di commercio.



INDICE

Doveri verso noi stessi	Pag. 3
I genitori	» 4
Il maestro	» 5
Doveri verso gli amici	» ivi
Doveri verso i nemici	» 6
Doveri verso il prossimo	» 7
Doveri verso la patria	» 8
Principali diritti dei cittadini	» 9
Potere giudiziario	» 11
Codice penale - Ignoranza della legge e maltrattamenti verso le bestie	» 13
Delitto contro la patria	» 14
Delitto contro la libertà politica	» 15
Delitti contro la libertà dei culti	» ivi
Delitto contro la libertà individuale	» 16
Delitti contro l'inviolabilità del domicilio	» ivi
Delitto contro l'inviolabilità del segreto	» 17
Delitti contro la libertà di lavoro	» ivi
Oltraggio alle persone rivestite di pubblica autorità	» 18
Diffamazione ed ingiuria	» ivi
Falsa testimonianza	» 19
Delitto contro la sanità ed alimentazione pubblica	» 20
Furto	» 21
Mendicizia	» ivi
Disturbo della quiete pubblica	» 22
Custodia e mal governo di animali e di veicoli	» 23
Ubriachezza	» ivi
Codice Civile - Oggetti trovati	» 25
Contratto	» 26
Responsabilità	» 27
Effetti delle obbligazioni	» 28
Codice di Commercio - Società	» 29
Bancarotta	» 30